



Glossario a cura dell'Avv. Mocci

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE: esatta realizzazione qualitativa e quantitativa della prestazione dovuta.

BUONA FEDE: grava sia sul debitore sia sul creditore. Si sostanzia in due canoni di condotta: obbligo di lealtà, ed obbligo di salvaguardia dell'utilità dell'altro. Questo secondo obbligo impone in particolare: a) al creditore, di non abusare del proprio diritto e di evitare inutili aggravii dell'obbligazione; b) al debitore, di preservare gli interessi creditori connessi alla prestazione.

COLPA: mancanza dello sforzo diligente dovuto per salvaguardare l'interesse altrui, secondo adeguati parametri sociali o professionali. La «*colpa lieve*» consiste nella violazione dell'ordinaria diligenza, la «*colpa grave*» nella violazione della diligenza minima.

CONTENUTO DEL CONTRATTO: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, purchè si mantengano nei limiti imposti dalla legge.

CONTRATTO: accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. E' la principale fonte di obbligazione. Il contratto ha forza di legge tra le parti.

DANNO: è risarcibile il solo danno effettivo che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Il risarcimento comprende sia la perdita subita (*c.d. danno emergente*) sia il mancato guadagno (*c.d. lucro cessante*). In caso di dolo sono dovuti anche i danni non prevedibili.

DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: è la diligenza normalmente richiesta nell'adempimento delle obbligazioni, e consiste nella diligenza normale per il dato fine.

DILIGENZA PROFESSIONALE: è la perizia normale ed adeguata ad una determinata categoria professionale.

DILIGENZA: grava sul debitore, e consiste nell'impiego normalmente adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore. Costituiscono aspetti della diligenza: la cura (*attenzione al soddisfacimento dell'interesse creditorio*); la cautela (*osservanza di misure idonee a evitare impedimenti al soddisfacimento dell'interesse creditorio*); la perizia (*impiego di adeguate nozioni tecniche*); la legalità (*osservanza di norme giuridiche*).

DOLO: coscienza e volontà dell'agente di realizzare un determinato risultato illegittimo.

IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA: è l'impossibilità non superabile, da parte di nessun debitore, con la diligenza dovuta. Estingue l'obbligazione e fa venir meno il diritto alla controprestazione.

INADEMPIMENTO: adempimento mancante o inesatto. La conseguenza principale dell'inadempimento è l'insorgere dell'obbligo del debitore di risarcire il danno arrecato al creditore. Il debitore può evitare tale responsabilità solo provando che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

OBBLIGAZIONE: è il vincolo giuridico intercorrente tra due parti, in forza del quale una di esse (*debitore*) ha il dovere giuridico di eseguire una certa prestazione in favore dell'altra parte (*creditore*). La giuridicità del vincolo è sanzionata con la responsabilità patrimoniale del debitore per il caso di inadempimento.

OBBLIGAZIONI DI MEZZI: la prestazione (*comportamento dovuto*) viene individuata attraverso *il comportamento* del debitore, il quale non garantisce la realizzazione di uno specifico risultato, bensì una prestazione conforme (*per perizia e mezzi adeguati*) allo *standard professionale* della categoria cui appartiene. In caso di inadempimento, lo stesso si libera provando la conformità del comportamento agli standard professionali.

OBBLIGAZIONI DI RISULTATO: la prestazione (*comportamento dovuto*) viene individuata attraverso *il risultato* che il creditore ha diritto di conseguire. In tal caso non è sufficiente il comportamento diligente del debitore, il quale, in caso di inadempimento, si libera da responsabilità solo se riesce a provare la sopravvenienza di un impedimento che non consente di adempiere con nessuno dei mezzi utilizzabili secondo l'ordinaria diligenza.

RESPONSABILITA' PER OPERA DEGLI AUSILIARI: il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE: il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (*art. 2740 c.c.*). Fatto accertare dal giudice l'inadempimento, il creditore, se la sua pretesa rimane insoddisfatta può invocare misure coercitive sul patrimonio dell'obbligato.